



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2019

Oggetto: diplomato istituto tecnico indirizzo elettrotecnica ed elettronica art. elettrotecnica – praticantato ed esame di Stato

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 22 febbraio u.s., in merito alla possibilità di svolgimento del praticantato, valido ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, di un candidato in possesso del diploma di istruzione tecnica, rilasciato da un istituto tecnico, indirizzo elettrotecnica ed elettronica, articolazione elettrotecnica, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

L'art. 1 comma 2 del Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6 comma 10 DPR 7 agosto 2012 n. 137 del 2 maggio 2013 stabilisce che: *“Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990”*.

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del DPR n. 137/2012, il quale impone, quale condizione essenziale per lo svolgimento del tirocinio, l'iscrizione preliminare nel registro dei praticanti, l'art. 6 (Registro dei praticanti) comma 1 del regolamento sul tirocinio prescrive che: *“Presso il consiglio territoriale dell'ordine è tenuto il Registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.”* Al successivo comma 2, *“Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, è necessario aver conseguito il diploma di perito industriale o la laurea o il diverso titolo di istruzione, previsti dalla legge per l'accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato”*.

Pertanto, il “diploma di istruzione tecnica” allegato è stato conseguito presso un istituto tecnico e attesta il conseguimento del titolo di studio nell'indirizzo elettrotecnica ed elettronica, articolazione elettrotecnica, secondo le disposizioni contenute nel DPR 15 marzo 2010 n. 88 (cd. Decreto Gelmi-ni).

Dal momento che, a norma della Tabella di confluenza lett. D, allegata all'art. 8 DPR 88/2010, stabilisce che i diplomati all'articolazione in “elettrotecnica” confluiscono nella specializzazione di perito industriale in elettrotecnica ed automazione, il candidato può essere iscritto nel registro dei praticanti e svolgere il praticantato/tirocinio presso un professionista perito industriale per la durata di diciotto mesi. All'esito, il candidato potrà richiedere di essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in elettrotecnica ed automazione.